



AIDC

Associazione Italiana
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili

Sezione di Milano

**Le novità del c.d. DL “Ucraina” convertito
(DL 21 marzo 2022, n. 21
conv. L. 20 maggio 2022, n. 51)**

(Circolare n. 9 del 9 giugno 2022)

Indice

1. Premessa	4
2. Misure in tema di prezzi dell'energia e dei carburanti	4
2.1. Riduzione delle aliquote di accisa su benzina e gasolio impiegato come carburante (art. 1)	4
2.2. Riduzione di accisa e IVA sui carburanti (art. 1- <i>bis</i>)	5
2.3. Buoni benzina per i dipendenti (art. 2)	6
2.4. Credito d'imposta alle imprese per l'acquisto di energia elettrica (art. 3)	6
2.5. Credito d'imposta alle imprese per l'acquisto di gas naturale (art. 4)	7
2.6. Crediti d'imposta a favore delle imprese energivore e a forte consumo di gas (artt. 5 e 9)	8
2.7. Autorizzazione all'esercizio di depositi fiscali di prodotti energetici (art. 5- <i>quater</i>)	8
2.8. Bonus sociale elettricità e gas (art. 6)	8
2.9. Disposizioni urgenti in materia di rateizzazione delle bollette per i clienti domestici (art. 6- <i>bis</i>)	9
2.10. Contributo straordinario contro il "caro bollette" (art. 37)	9
3. Misure di sostegno alle imprese	10
3.1. Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici (art. 8)	10
3.2. Misure di sostegno finanziario alle imprese (art. 8- <i>bis</i>)	11
3.3. Garanzie a favore di imprese energivore di interesse strategico (art. 10 co. 1)	11
3.4. Proroga per l'autorizzazione all'utilizzazione del suolo pubblico (art. 10- <i>ter</i>)	11
3.5. Proroga per gli interventi di ricostruzione relativi ad imprese agricole e agroindustriali colpite dal sisma del 2012 (art. 10- <i>quater</i>)	12
3.6. Alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 10- <i>quinquies</i>)	12
3.7. Eliminazione dei limiti temporali di compensazione del bonus tessile, moda e accessori (art. 10- <i>sexies</i>)	13
3.8. Proroga dei termini di validità per permessi di costruire, SCIA, autorizzazioni paesaggistiche e convenzioni di lottizzazione (art. 10- <i>septies</i>)	13
3.9. Clausola di adeguamento dei corrispettivi nell'autotrasporto (art. 14)	14
3.10. Deduzione forfetaria per gli autotrasportatori (art. 15)	14
3.11. Credito d'imposta per l'acquisto di carburante per le imprese agricole e della pesca (art. 18)	15
3.12. Rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari (art. 19)	15
3.13. Disposizioni per rateizzazione debiti quote latte (art. 19 co. 3- <i>bis</i>)	16
3.14. Esclusione della prelazione agraria per i giovani agricoltori (art. 19- <i>bis</i>)	17
3.15. Semplificazioni per le imprese agricole (art. 20- <i>ter</i>)	17
3.16. Credito d'imposta sull'IMU versata per il settore turistico (art. 22)	18
3.17. Contributo straordinario all'ENIT (art. 22- <i>ter</i>)	19
3.18. Proroga delle semplificazioni per le autorizzazioni di concessioni del suolo pubblico (art. 22- <i>quater</i>)	19
4. Novità in materia di detrazioni "edilizie"	19
4.1. Certificazione SOA (art. 10- <i>bis</i>)	19
4.2. Interventi edili dal 28.5.2022: indicazione del CCNL applicato dal datore di lavoro (art. 23- <i>bis</i>)	20

5. Altre disposizioni	21
5.1. Decorrenza dei termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio (art. 12- <i>bis</i>)	21
5.2. Modifiche al regime degli impatriati per i lavoratori dello sport (art. 12- <i>quater</i>)	21
5.3. Esportazione di materie prime critiche (art. 30)	22
5.4. Prodotti a duplice uso (art. 35)	23
5.5. Pagamento degli avvisi bonari - Elevazione del termine a 60 giorni (art. 37- <i>quater</i>)	23

1. Premessa

È stata pubblicata, sulla G.U. 20.5.2022 n. 117, la L. 20.5.2022 n. 51 che ha convertito in legge, con modificazioni, il DL 21.3.2022 n. 21.

Il decreto è entrato in vigore il 22.3.2022, mentre la relativa legge di conversione è entrata in vigore il 21.5.2022.

Di seguito vengono passate in rassegna le disposizioni di maggiore interesse, segnalando le novità e le modifiche introdotte in sede di conversione del decreto.

Le disposizioni del DL 21/2022 sono state commentate nella nostra circolare n. 4 del 29 marzo 2022.

2. Misure in tema di prezzi dell'energia e dei carburanti

2.1. Riduzione delle aliquote di accisa su benzina e gasolio impiegato come carburante (art. 1)

Le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante sono state rideterminate nelle seguenti misure:

- benzina: 478,40 euro per mille litri;
- olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri.

La citata rideterminazione si è applicata dal giorno di entrata in vigore del decreto-legge in esame (22.3.2022) e fino al 30° giorno successivo a tale data (21.4.2022).

Successivamente, la riduzione delle predette aliquote di accisa è stata confermata per il periodo:

- dal 22.4.2022 al 2.5.2022, ai sensi del DM 6.4.2022;
- dal 3.5.2022 all'8.7.2022, ai sensi del DL 2.5.2022 n. 38 poi abrogato dal DL 21/2022 (conv. L. 51/2022), ma il cui contenuto è stato sostanzialmente trasposto nell'art. 1-*bis*.

Nel periodo sopra indicato, vale a dire dal 22.3.2022 al 21.4.2022, non hanno trovato applicazione:

- l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al n. 4-*bis* della Tabella A allegata al DLgs. 504/95;
- le aliquote di accisa ridotte sulla benzina e sul gasolio usato come carburante di cui al n. 12 della Tabella A allegata al DLgs. 504/95.

Inoltre, per il periodo dall'1.1.2022 al 28.2.2022, non si è applicato l'art. 1 co. 290 della L. 24.12.2007 n. 244 secondo cui, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti o come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal DLgs. 504/95, sono diminuite per compensare le maggiori entrate IVA derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio.

Ai fini della corretta applicazione delle predette aliquote di accisa:

- gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti dovevano trasmettere, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, i dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usato come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti sia alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame (22.3.2022) che al 30° giorno successivo a tale data (21.4.2022)¹;
- i titolari dei depositi fiscali e gli esercenti dei depositi commerciali, nel citato periodo di applicazione delle aliquote di accisa rideterminate, dovevano riportare nel documento amministrativo semplificato telematico l'aliquota di accisa applicata ai quantitativi dei prodotti energetici indicati nel documento stesso.

Coordinamento con il DM 18.3.2022

Nelle more dell'approvazione del DL 21/2022, era stato emanato il decreto Min. Economia e Finanze 18.3.2022, ai sensi dell'art. 1 co. 290-291 della L. 24.12.2007 n. 244.

Tenuto conto dell'entrata in vigore simultanea delle disposizioni previste dai citati provvedimenti e della preminenza dell'atto governativo avente forza di legge, il DM si è applicato limitatamente alla norma in base alla quale l'aliquota di accisa su gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante è ridotta da 267,77 a 182,61 euro, per mille chilogrammi.

2.2. Riduzione di accisa e IVA sui carburanti (art. 1-*bis*)

Le seguenti aliquote di accisa sono riterminate nella misura indicata:

- benzina: 478,40 euro per mille litri;
- oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
- gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
- gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo.

Inoltre, l'aliquota IVA da applicare al gas naturale usato per autotrazione è fissata in misura pari al 5%.

Le citate rideterminazioni si applicano dal 3.5.2022 e fino all'8.7.2022, ossia per lo stesso periodo che era previsto dal DL 38/2022. Infatti, il DL 21/2022 (conv. L. 51/2022) ha abrogato il DL 38/2022, in quanto ne ha ripreso sostanzialmente il contenuto con la disposizione in esame. Restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del DL 38/2022.

Per il periodo dal 22.4.2022 all'8.7.2022, non trova applicazione l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al n. 4-*bis* della Tabella A allegata al DLgs. 504/95.

¹ Si ricorda che l'obbligo di comunicazione dei dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usati come carburante giacenti nei serbatoi al 21.4.2022 è venuto meno, con salvezza degli eventuali comportamenti concludenti omissivi posti in essere (art. 1-*bis* co. 3 del DL 21/2022, conv. L. 51/2022).

Ai fini della corretta applicazione delle predette aliquote di accisa, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti trasmettono, entro il 15.7.2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, i dati relativi ai quantitativi di prodotti usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data dell'8.7.2022.

2.3. Buoni benzina per i dipendenti (art. 2)

Per l'anno 2022, non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro privati (in luogo del precedente riferimento a "aziende private") ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di 200 euro per lavoratore.

2.4. Credito d'imposta alle imprese per l'acquisto di energia elettrica (art. 3)

Viene previsto un credito d'imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW (diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica ex DM 21.12.2017).

Il credito è pari al 12% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022 (la misura dell'agevolazione è stata incrementata al 15% dall'art. 2 co. 3 del DL 17.5.2022 n. 50, c.d. DL "Aiuti").

L'agevolazione spetta a condizione che il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019.

Modalità di utilizzo

Il credito è utilizzabile:

- entro il 31.12.2022;
- esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 ex art. 17 del DLgs. 241/97, senza applicazione dei limiti alle compensazioni di cui agli artt. 1 co. 53 della L. 244/2007 e 34 della L. 388/2000.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito e dell'IRAP, non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, nei limiti del costo sostenuto.

È cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due

ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di "soggetti vigilati" (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione).

In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono, ai professionisti abilitati, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta.

Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta saranno definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

2.5. Credito d'imposta alle imprese per l'acquisto di gas naturale (art. 4)

Viene previsto un credito d'imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas *ex art.* 5 del DL 17/2022.

Il credito è pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre solare dell'anno 2022 (la misura dell'agevolazione è stata incrementata al 25% dall'art. 2 co. 1 del DL 17.5.2022 n. 50, c.d. DL "Aiuti").

L'agevolazione spetta a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

Modalità di utilizzo

Il credito è utilizzabile:

- entro il 31.12.2022;
- esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 *ex art.* 17 del DLgs. 241/97, senza applicazione dei limiti alle compensazioni di cui agli artt. 1 co. 53 della L. 244/2007 e 34 della L. 388/2000.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito e dell'IRAP, non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, nei limiti del costo sostenuto.

È cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di "soggetti vigilati" (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione).

In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono, ai professionisti abilitati, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta.

Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

2.6. Crediti d'imposta a favore delle imprese energivore e a forte consumo di gas (artt. 5 e 9)

Viene incrementata la misura per i crediti d'imposta a favore delle imprese energivore (artt. 4 del DL 17/2022 e 15 del DL 4/2022) e a forte consumo di gas naturale (art. 5 del DL 17/2022).

Nello specifico, il credito d'imposta è aumentato:

- dal 20% al 25% per le imprese energivore (art. 4 del DL 17/2022);
- dal 15% al 20% per le imprese a forte consumo di gas naturale (art. 5 del DL 17/2022) (la misura dell'agevolazione è stata incrementata al 25% dall'art. 2 co. 2 del DL 17.5.2022 n. 50, c.d. DL "Aiuti").

Per i menzionati crediti di imposta, viene previsto:

- il limite di utilizzabilità in compensazione entro il 31.12.2022;
- la cedibilità del credito, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di "soggetti vigilati" (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione). In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono, ai professionisti abilitati, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta.

Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità attuative di tali disposizioni.

2.7. Autorizzazione all'esercizio di depositi fiscali di prodotti energetici (art. 5-*quater*)

Se vengono meno i requisiti di legge per la gestione di depositi commerciali di prodotti energetici in regime di deposito fiscale, in luogo della sospensione dell'autorizzazione, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, su istanza del depositario autorizzato, consente a quest'ultimo di proseguire l'attività in tale regime per 12 mesi decorrenti dalla data in cui è constatata l'assenza delle predette condizioni. Decorso detto periodo senza che sia comprovato il ripristino delle condizioni di legge, l'autorizzazione è revocata ed è rilasciata, su richiesta del depositario, la licenza di cui all'art. 25 co. 4 del DLgs. 504/95. L'autorizzazione è subordinata alla sussistenza di un'apposita garanzia prestata dal depositario in denaro o in titoli di Stato. In ciascuno dei 12 mesi, la garanzia deve risultare pari al 100% dell'accisa dovuta sui prodotti energetici estratti dal deposito fiscale nel mese solare precedente.

2.8. Bonus sociale elettricità e gas (art. 6)

Per il periodo dall'1.4.2022 al 31.12.2022, è stabilito fino a 12.000 euro il valore ISEE di accesso ai

bonus sociali elettricità e gas, di cui all'art. 1 co. 3 del DM 29.12.2016.

Si tratta del valore ISEE che conferisce il diritto alla compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica ai clienti domestici.

Per il periodo dall'1.4.2022 al 30.6.2022 l'incremento a 12.000 euro del valore soglia dell'ISEE si applica ai fini dell'estensione dei benefici previsti dall'art. 3 del DL 17/2022, riguardante le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale.

2.9. Disposizioni urgenti in materia di rateizzazione delle bollette per i clienti domestici (art. 6-bis)

È prevista l'estensione al 30.6.2022 (in luogo del 30.4.2022) del periodo entro il quale, in caso di inadempimento del pagamento delle fatture emesse, nei confronti dei clienti finali domestici di energia elettrica e di gas naturale, gli esercenti la vendita sono tenuti a offrire al cliente finale un piano di rateizzazione di durata non superiore a 10 mesi, che preveda il pagamento delle singole rate con una periodicità e senza applicazione di interessi a suo carico, secondo le modalità definite dall'ARERA (art. 1 co. 509 della L. 30.12.2021 n. 234).

2.10. Contributo straordinario contro il "caro bollette" (art. 37)

Per contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e tariffe del settore energetico, viene previsto per l'anno 2022 un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario a carico dei soggetti che:

- esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica;
- esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale;
- rivendono energia elettrica, gas metano e gas naturale;
- esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi;
- importano a titolo definitivo, per la successiva rivendita, energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi;
- introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea.

La base imponibile del contributo solidaristico straordinario è costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dall'1.10.2021 al 30.4.2022, rispetto al saldo del periodo dall'1.10.2020 al 30.4.2021.

In caso di saldo negativo del periodo 1.10.2020-31.3.2021, per il calcolo della base imponibile si assume un valore di riferimento di tale saldo pari a zero².

² Tale disposizione, inserita in sede di conversione, fa riferimento al periodo "1.10.2020-31.3.2021" (secondo la formulazione originaria della norma) e non al periodo "1.10.2020-30.4.2021" (secondo la formulazione risultante a

Il contributo si applica nella misura del 25% se l'incremento è superiore a 5 milioni di euro, non è dovuto se l'incremento è inferiore al 10%.

Non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Liquidazione e versamento

Il contributo è liquidato e versato:

- per un importo pari al 40%, a titolo di acconto, entro il 30.6.2022;
- per la restante parte, a saldo, entro il 30.11.2022.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definiti gli adempimenti, anche dichiarativi, e le modalità di versamento del contributo.

3. Misure di sostegno alle imprese

3.1. Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici (art. 8)

Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, si dispone che le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possano richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero di rate mensili non superiore a 24.

Per sostenere le esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai suddetti fornitori di energia elettrica e gas naturale SACE S.p.A. rilascia le proprie garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, entro un limite di impegni pari a 9.000 milioni di euro, alle condizioni stabilite dagli artt. 1 e 1-*bis* del DL 23/2020 convertito. SACE S.p.A. è altresì autorizzata a concedere in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell'inadempimento da parte delle imprese con sede in Italia che presentano un fatturato non superiore a 50 milioni di euro alla data del 31.12.2021, del debito risultante dalle fatture emesse entro il 30.6.2023 relative ai consumi energetici effettuati fino al 31.12.2022.

Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso. Conseguentemente:

- sono istituite nell'ambito del Fondo garanzia SACE di cui all'art. 1 co. 14 del DL 23/2020 convertito due sezioni speciali, a copertura delle garanzie offerte;
- il Fondo di garanzia a favore delle PMI di cui all'art. 2 co. 100 lett. a) della L. 23.12.96 n. 662 è

seguito delle modifiche recate dall'art. 55 del DL 50/2022).

rifinanziato per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022.

3.2. Misure di sostegno finanziario alle imprese (art. 8-bis)

Modificando l'art. 13 del DL 23/2020, relativo all'operatività straordinaria del Fondo di garanzia PMI, è esteso a 30 mesi il periodo di preammortamento per i finanziamenti, garantiti dal Fondo:

- di importo non superiore a 30.000 euro, di cui all'art. 13 lett. m) del DL 23/2020;
- di importo superiore a 25.000 euro di cui all'art. 13 lett. p-bis) del DL 23/2020.

La disciplina anteriore prevedeva che il rimborso del capitale avesse inizio non prima di 24 mesi dall'erogazione, per la prima tipologia di finanziamenti e non oltre i 24 mesi per la seconda.

3.3. Garanzie a favore di imprese energivore di interesse strategico (art. 10 co. 1)

È prevista, fino al 31.12.2022, una garanzia rilasciata da SACE in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per:

- finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma ad imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale (individuate con DPCM su proposta del MISE di concerto con il MEF);
- finanziamento di operazioni di acquisto e riattivazione di impianti dismessi situati sul territorio nazionale per la produzione destinata all'industria siderurgica.

La garanzia è regolata dalle disposizioni, in quanto compatibili, e nei limiti delle risorse disponibili, di cui all'art. 1 del DL 23/2020 convertito e copre la percentuale consentita dalla disciplina sopra richiamata. Di conseguenza, la garanzia copre l'importo del finanziamento:

- per il 90%, per imprese con non più di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
- per l'80%, per imprese con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
- per il 70%, per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro.

La garanzia opera per un impegno complessivo massimo entro i 5.000 milioni di euro e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dalla disciplina in materia di aiuti di stato, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea.

3.4. Proroga per l'autorizzazione all'utilizzazione del suolo pubblico (art. 10-ter)

Le autorizzazioni per l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico concesse ex art. 9-ter co. 4 e 5 del DL 137/2020 sono prorogate al 30.9.2022:

- salvo disdetta dell'interessato,
- purché sia stato corrisposto il canone unico di cui all'art. 1 co. 816 della L. 160/2019.

I Comuni possono comunque prevedere l'esenzione o la riduzione del pagamento del canone unico per i predetti pubblici esercizi che utilizzano il suolo pubblico.

3.5. Proroga per gli interventi di ricostruzione relativi ad imprese agricole e agroindustriali colpite dal sisma del 2012 (art. 10-*quater*)

Viene prorogata al 31.12.2023 la data entro la quale sono utilizzabili, sulla base degli stati di avanzamento lavori, le somme depositate per gli interventi di ricostruzione, a norma dell'art. 3-*bis* co. 4-*bis* del DL 95/2012, sui conti correnti bancari vincolati delle imprese agricole e agroindustriali colpite dal sisma del 2012, beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui ai provvedimenti dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto adottati *ex art.* 3 co. 1 del DL 74/2012.

3.6. Alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 10-*quinquies*)

Viene modificato l'art. 31 co. 47-48 della L. 23.12.1998 n. 448, il quale, nella versione risultante dopo le modifiche operate dall'art. 22-*bis* del DL 31.5.2021 n. 77 convertito, prevede una specifica disciplina volta ad agevolare le procedure amministrative per la cessione di aree nelle quali sono stati edificati alloggi di edilizia residenziale convenzionata.

Nello specifico, l'art. 31 co. 47-48 della L. 448/98 – come modificato dal richiamato art. 22-*bis* – ha previsto che la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, sulle aree comprese nei piani di edilizia residenziale pubblica agevolata, possa essere richiesta su iniziativa dei soggetti interessati (e non più solamente, come previsto in passato, su proposta del Comune e dietro accettazione da parte dei singoli proprietari); inoltre, ha rimodulato i parametri di calcolo del corrispettivo delle aree cedute in proprietà e previsto l'obbligo per i Comuni di rispondere entro 90 giorni alle istanze pervenute.

Su tale disciplina è intervenuto l'art. 10-*quinquies* in commento, modificando in alcuni punti i co. 47, 48 e 49-*bis* dell'art. 31 della L. 448/98.

Modificando il co. 47, viene disposto che il Comune deve trasmettere le proprie determinazioni in ordine al corrispettivo dovuto ed alla procedura di trasformazione entro 90 giorni dalla data di ricezione dell'istanza da parte dei soggetti interessati, *"e relativamente alle aree per cui il Consiglio Comunale ha deliberato la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà"*.

Il termine (90 giorni) resta immutato rispetto alla disciplina previgente, ma viene precisato che il Comune deve trasmettere entro tale data *"le proprie determinazioni in ordine al corrispettivo dovuto ed alla procedura di trasformazione"*, mentre la disposizione previgente faceva generico riferimento all'obbligo di *"rispondere"* all'istanza entro 90 giorni; invece, nella nuova formulazione viene eliminato il precedente riferimento alla *"definizione della procedura"* entro il medesimo termine di 90 giorni.

Viene, poi, eliminato, nel co. 48 dell'art. 31 della L. 448/98, relativo alla definizione del corrispettivo per le aree cedute in proprietà da parte dei Comuni, il riferimento all'abrogato art. 5-*bis* co. 1 del DL 11.7.92 n. 333, che viene sostituito con il rinvio all'art. 37 co. 1 del DPR 8.6.2001 n. 327, in materia di espropriazione per pubblica utilità, a norma del quale *"l'indennità di espropriazione di un'area edifi-*

cabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene. Quando l'espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l'indennità è ridotta del venticinque per cento".

Inoltre, viene eliminato, dal secondo periodo del co. 48 citato, il limite massimo³ di costo fissato dalla precedente formulazione della norma. Resta, invece, il limite costituito dal fatto che il costo dell'area, determinato dal Comune secondo le indicazioni sopra brevemente riportate, non può risultare maggiore di quello stabilito dal Comune per le aree cedute direttamente in proprietà.

Infine, intervenendo sul co. 49-*bis* dell'art. 31, viene eliminato anche il limite massimo, precedentemente previsto⁴, per il corrispettivo di affrancazione dal vincolo del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative.

3.7. Eliminazione dei limiti temporali di compensazione del bonus tessile, moda e accessori (art. 10-*sexies*)

Con modifica dell'art. 48-*bis* co. 3 del DL 34/2020, viene stabilito che il credito d'imposta per il settore tessile, della moda e degli accessori è utilizzabile in compensazione nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione.

Ante modifiche apportate dal decreto in commento, il bonus doveva essere adoperato nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione. Pertanto, il credito d'imposta maturato nel periodo d'imposta in corso al 10.3.2020 (2020 per i soggetti "solari"), avrebbe dovuto essere utilizzato entro la fine del periodo d'imposta successivo (e, quindi, per i soggetti "solari", entro la fine del 2021). Inoltre, la compensazione sarebbe potuta avvenire soltanto a partire dal 27.11.2021. Di fatto, però, per tutti i soggetti la compensazione è risultata possibile soltanto dopo l'istituzione del codice tributo "6953" ad opera della ris. Agenzia delle Entrate 30.11.2021 n. 65.

Pertanto, per i soggetti "solari", il credito d'imposta risultava di fatto compensabile nel solo mese di dicembre 2021.

La modifica in oggetto risolve alla radice ogni questione, atteso che il credito maturato con riferimento al 2020 potrà essere utilizzato anche oltre la fine del periodo d'imposta 2021, mentre il credito maturato con riferimento al 2021 potrà essere utilizzato anche oltre la fine del periodo d'imposta 2022.

3.8. Proroga dei termini di validità per permessi di costruire, SCIA, autorizzazioni paesaggistiche e convenzioni di lottizzazione (art. 10-*septies*)

Sono prorogati di un anno i termini di inizio e di ultimazione dei lavori *ex art.* 15 del DPR 380/2001 dei permessi di costruire rilasciati o formati fino al 31.12.2022:

- purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di

³ Che era pari a "5.000 euro per unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione".

⁴ Si veda la nota precedente.

volersi avvalere della presente proroga,

- e salvo che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento di tale comunicazione, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio *ex* DLgs. 42/2004.

La medesima proroga si applica inoltre ai termini:

- delle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA),
- delle autorizzazioni paesaggistiche,
- delle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate,
- dei permessi di costruire e delle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga *ex* artt. 15 co. 2 del DPR 380/2001, 10 co. 4 del DL 76/2020 e 103 co. 2 del DL 18/2020.

Sono inoltre prorogati di un anno:

- il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'art. 28 della L. 1150/42 o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale,
- i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formati fino al 31.12.2022, purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio *ex* DLgs. 42/2004.

Tale proroga si applica anche ai diversi termini:

- delle convenzioni di lottizzazione di cui all'art. 28 della L. 1150/42 o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale,
- nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito delle proroghe *ex* artt. 30 co. 3-*bis* del DL 69/2013 e 10 co. 4-*bis* del DL 76/2020.

3.9. Clausola di adeguamento dei corrispettivi nell'autotrasporto (art. 14)

Per far fronte all'eccezionale aumento dei prezzi del carburante che ha colpito la categoria degli autotrasportatori, è previsto l'inserimento, nei contratti di autotrasporto, di una clausola di adeguamento del corrispettivo al costo del carburante, sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a seguito delle rilevazioni mensili del Ministero della Transizione ecologica, qualora dette variazioni superino del 2% il valore preso a riferimento al momento della stipulazione del contratto o dell'ultimo adeguamento effettuato.

3.10. Deduzione forfetaria per gli autotrasportatori (art. 15)

Viene ulteriormente incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2022 l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 co. 150 della L. 23.12.2014 n. 190, destinata ad aumentare la deduzione forfetaria, limitatamente al periodo d'imposta 2021, di spese non documentate per gli autotrasportatori di cui all'art. 1 co. 106 della L. 23.12.2005 n. 266.

3.11. Credito d'imposta per l'acquisto di carburante per le imprese agricole e della pesca (art. 18)

Viene previsto un credito d'imposta per le imprese esercenti attività agricola e della pesca a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività.

Il credito di imposta è pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'IVA. Va utilizzato:

- entro il 31.12.2022;
- esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 ex art. 17 del DLgs. 241/97, senza applicazione dei limiti alle compensazioni di cui agli artt. 1 co. 53 della L. 244/2007 e 34 della L. 388/2000.

Il credito d'imposta:

- non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'IRAP;
- non rileva per la determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

È prevista la possibilità di cedere il credito d'imposta, analogamente a quanto previsto per le cessioni dei "bonus edilizi" (art. 122-*bis* del DL 34/2020).

Il credito d'imposta è infatti cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di "soggetti vigilati" (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari, imprese di assicurazione).

In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta.

Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità attuative relative alla cessione.

3.12. Rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari (art. 19)

Si prevede che le esposizioni in essere alla data di entrata in vigore del DL 21/2022 (22.3.2022) concesse dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito e destinate a finanziare le attività delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, in forma individuale o societaria, possano essere rinegoziate e ristrutturate, prolungando il periodo di rimborso fino a 25 anni.

Nel rispetto delle disposizioni in tema di aiuti "de minimis" nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, le operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione possono essere assistite dalla garanzia

gratuita prestata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ex art. 17 co. 2 del DLgs. 102/2004.

Per la concessione delle predette garanzie è autorizzata, in favore di ISMEA, la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022.

3.13. Disposizioni per rateizzazione debiti quote latte (art. 19 co. 3-bis)

Nel DL 5/2009 viene introdotto l'art. 8-*quinquies*¹ che prevede una riapertura dei termini relativi ai debiti per le quote latte.

Successivamente all'iscrizione a ruolo, il produttore interessato può presentare all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), per il tramite dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la richiesta di rateizzazione di cui all'art. 8-*quater* del DL 5/2009, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla notifica, da parte della stessa Agenzia, del primo atto di riscossione utile, inclusi quelli della procedura cautelare o esecutiva, eventualmente intrapresa.

In caso di presentazione tempestiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione:

- sospende immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo;
- trasmette in via telematica la predetta istanza all'AGEA, entro il termine di 10 giorni successivi alla data di relativa ricezione.

L'AGEA, a mezzo PEC o raccomandata A/R, comunica al produttore l'esito dell'esame della richiesta di rateazione e:

- in caso di accoglimento, il produttore rinuncia espressamente ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari, e sono sospese le procedure di recupero per compensazione; l'AGEA dispone la sospensione della riscossione con proprio provvedimento trasmesso telematicamente all'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- in caso di rigetto, ne dà comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, per la ripresa dell'attività di riscossione coattiva.

Ambito applicativo

I produttori che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 21/2022 hanno ricevuto la notifica di un atto dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione possono esercitare tale facoltà.

La norma si applica alle imputazioni di prelievo già iscritte a ruolo e a quelle non esigibili per provvedimenti stragiudiziali qualora l'esito del giudizio sarà favorevole all'Amministrazione.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 8-*quinquies* e dell'art. 19 del DPR 602/73 relativa alla dilazione dei ruoli.

L'efficacia della rateizzazione è subordinata all'assenso della Commissione europea nell'ambito delle procedure di adempimento dello Stato membro alla sentenza 24.1.2018 nella C-433/15. L'AGEA

comunica con proprio provvedimento l'avvio della decorrenza dei predetti termini.

Pagamento degli importi

Il pagamento delle rate è effettuato all'AGEA, che provvede annualmente alle conseguenti operazioni di regolazione contabile con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il pagamento è effettuato dal produttore con le modalità indicate nel provvedimento di accoglimento.

Il versamento della prima rata, comunicato mediante PEC dall'AGEA all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, determina la cancellazione delle cautele iscritte e l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate.

Il mancato versamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio e la revoca della sospensione della riscossione, comunicata in via telematica dall'AGEA all'Agenzia delle Entrate-Riscossione. L'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto, previa immediata regolazione contabile, è automaticamente ed immediatamente riscuotibile in unica soluzione, sono riprese le procedure di recupero per compensazione e le somme eventualmente corrisposte al produttore in costanza di rateizzazione sono iscritte a registro debitori sino a concorrenza del debito residuo.

3.14. Esclusione della prelazione agraria per i giovani agricoltori (art. 19-bis)

Modificando l'art. 14 della L. 26.5.65 n. 590, viene prevista una nuova ipotesi di esclusione della prelazione agraria, per il caso in cui "*sia stata rilasciata garanzia dall'ISMEA*" ai sensi dell'art. 17 co. 2 del DLgs. 102/2004 "*sui finanziamenti bancari destinati all'acquisto dei terreni per favorire l'insediamento di giovani in agricoltura*". In breve, la prelazione agraria non potrà applicarsi anche⁵ nel caso in cui i terreni siano acquistati da giovani che intendono insediarsi in agricoltura mediante finanziamenti bancari sui quali sia stata rilasciata la garanzia da ISMEA.

3.15. Semplificazioni per le imprese agricole (art. 20-ter)

È prevista l'abrogazione:

- della norma relativa alla concessione di mutui a tasso zero a favore delle imprese agricole ubicate nei comuni indicati nell'Allegato 1 al DPCM 1.3.2020 (art. 78 co. 4-*bis* del DL 18/2020 convertito);
- della disposizione riguardante la concessione, da parte dell'ISMEA, di mutui a tasso zero a favore delle aziende agricole che soddisfano determinate condizioni (art. 41 co. 4-*bis* del DL 23/2020 convertito).

Come rilevato dalla Relazione tecnica al maxiemendamento, l'abrogazione è giustificata da esigenze di semplificazione delle misure a favore delle imprese, posto che sono stati predisposti strumenti più vantaggiosi a favore delle PMI agricole (tra cui il Fondo di garanzia PMI) e le vecchie disposizioni po-

⁵ Oltre che nelle altre ipotesi elencate dall'art. 14 della L. 590/65, ovvero il caso in cui i terreni vengano acquistati da un ente ai fini indicati dall'art. 12 della L. 590/65 (formazione della proprietà coltivatrice) ovvero vengano acquistati o venduti da ISMEA.

trebbero creare disorientamento nell'utenza e stratificazione di burocrazia

3.16. Credito d'imposta sull'IMU versata per il settore turistico (art. 22)

Alle imprese turistico-ricettive viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 50% dell'importo versato per la seconda rata dell'IMU per l'anno 2021, di cui all'art. 1 co. 738-783 della L. 160/2019 (la rata a saldo che doveva essere versata entro il 16.12.2021).

Ai sensi del co. 2, il contributo è riconosciuto alle imprese turistico-ricettive, comprese:

- le imprese che esercitano attività agriturismo come definita dalla L. 96/2006 e dalle relative norme regionali;
- le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta;
- le imprese del comparto fieristico e congressuale;
- i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

Dal punto di vista oggettivo, invece, per poter beneficiare del contributo è necessario che:

- gli immobili per i quali è stata pagata la seconda rata dell'IMU 2021 siano accatastati nella categoria catastale D/2;
- in detti immobili venga gestita la relativa attività ricettiva;
- i proprietari degli immobili D/2 siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Un ulteriore requisito richiesto per ottenere il credito d'imposta riguarda la diminuzione del fatturato derivante dall'attività ricettiva. In particolare, i gestori dell'attività (che sono anche i proprietari dell'immobile D/2) devono aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni, di cui all'art. 34 co. 1 della L. 388/2000 e all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007.
- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

Aiuti di Stato

Il credito d'imposta in esame trova applicazione nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (comunicazione Commissione europea 19.3.2020 n. C(2020) 1863 final, e successive modifiche) e la sua efficacia è subordinata, ai sensi dell'art. 108 par. 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

L'art. 22 co. 4 del DL 21/2022 precisa che, a tal fine, gli "operatori economici presentano apposita autodichiarazione all'Agenzia delle Entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta Comunicazione".

3.17. Contributo straordinario all'ENIT (art. 22-ter)

Viene concesso, per l'anno 2022, un contributo straordinario di 15 milioni di euro all'Agenzia nazionale del Turismo (ENIT).

A tali fini viene prevista la riduzione di 15 milioni di euro, per l'anno 2022, dello stanziamento fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del MEF per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del Turismo.

3.18. Proroga delle semplificazioni per le autorizzazioni di concessioni del suolo pubblico (art. 22-quater)

In deroga alla disciplina sullo sportello unico delle attività produttive (DPR 160/2010), dall'1.7.2022 al 30.9.2022 sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, le domande:

- di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico,
- di ampliamento delle superfici già concesse.

Dall'1.7.2022 al 30.9.2022, non è subordinata alle autorizzazioni del Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo o del soprintendente (artt. 21 e 146 del DLgs. 42/2004) la posa in opera temporanea:

- di strutture amovibili, quali *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'art. 5 della L. 287/91 (pubblici esercizi);
- su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico;
- da parte dei soggetti che presentano le domande di cui sopra.

Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui sopra è inoltre disapplicato il limite temporale di cui all'art. 6 co. 1 lett. e-*bis*) del DPR 380/2001.

4. Novità in materia di detrazioni "edilizie"

4.1. Certificazione SOA (art. 10-bis)

Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli artt. 119 e 121 del DL 34/2020, dall'1.1.2023 al 30.6.2023, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi che beneficiano del superbonus o agli interventi per i quali è possibile optare per la cessione del credito o

lo sconto sul corrispettivo, di cui al co. 2 dell'art. 121 del DL 34/2020, deve essere affidata:

- a imprese, o a imprese subappaltatrici, che al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, o al momento di sottoscrizione del contratto di subappalto, sono in possesso dell'attestazione SOA, di cui all'art. 84 del DLgs. 50/2016;
- a imprese che al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, o a imprese subappaltatrici che al momento di sottoscrizione del contratto di subappalto, hanno sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio dell'attestazione SOA.

Le suddette disposizioni non si applicano:

- ai lavori in corso di esecuzione al 21.5.2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 21/2022);
- ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell'art. 2704 c.c., anteriore al 21.5.2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 21/2022).

Dall'1.7.2023, invece, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli artt. 119 e 121 del DL 34/2020, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi che beneficiano del superbonus o agli interventi per i quali è possibile optare per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo deve essere affidata esclusivamente a imprese, o a imprese subappaltatrici, che al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, o al momento di sottoscrizione del contratto di subappalto, sono in possesso dell'attestazione SOA.

In sostanza, quindi, per i lavori superiori a 516.000 euro, nei primi 6 mesi del 2023 le imprese a cui vengono affidati i lavori edilizi possono non aver ancora ottenuto la certificazione ma devono averne fatto richiesta, mentre dall'1.7.2023 dette imprese devono obbligatoriamente aver ottenuto la certificazione affinché il committente possa non soltanto beneficiare del superbonus, ma possa anche optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura in relazione a tutti gli interventi "optabili" previsti dall'art. 121 co. 2 del DL 34/2020.

4.2. Interventi edili dal 28.5.2022: indicazione del CCNL applicato dal datore di lavoro (art. 23-bis)

Per i lavori che iniziano dal 28.5.2022, l'art. 1 co. 43-*bis* della L. 234/2021 prevede che per beneficiare delle detrazioni per interventi "edilizi" venga indicato il contratto collettivo applicato nell'atto di affidamento dei lavori e nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori.

Il nuovo adempimento riguarda i benefici previsti dagli artt. 119, 119-*ter*, 120 e 121 del DL 34/2020, nonché quelli previsti dall'art. 16 co. 2 del DL 63/2013 (c.d. "bonus mobili"), dall'art. 1 co. 12 della L. 205/2017 (c.d. "bonus verde") e dall'art. 1 co. 219 della L. 160/2019 (c.d. "bonus facciate") nel caso in cui le opere siano di importo complessivamente superiore a 70.000 euro.

Dal punto di vista degli interventi agevolati assoggettati alla predetta condizione rientrano soltanto i "lavori edili di cui all'allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81" il cui importo è "complessi-

vamente superiore a 70.000 euro”.

5. Altre disposizioni

5.1. Decorrenza dei termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio (art. 12-*bis*)

L'applicazione della disciplina che prevede la sospensione della decorrenza di termini per adempimenti da effettuarsi nei confronti della Pubblica Amministrazione da parte di professionisti colpiti dall'infezione da COVID-19 (art. 22-*bis* del DL 41/2021, in vigore dal 22.5.2021) è anticipata alla data della dichiarazione dello stato di emergenza (31.1.2020).

Di conseguenza, non sono dovuti interessi né sanzioni di regola dovute in caso di inadempimento anche per gli inadempimenti realizzatisi tra il 31.1.2020 e il 21.5.2021, ma non si dà luogo al rimborso delle sanzioni e degli interessi eventualmente già pagati.

Sono fatte salve le dichiarazioni di regolarità contributiva già emesse che non possono essere oggetto di riesame o annullamento.

Le modalità di attuazione saranno stabilite con decreto del Ministero della Giustizia da adottarsi di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del DL 21/2022 (dunque, entro il 20.7.2022).

5.2. Modifiche al regime degli impatriati per i lavoratori dello sport (art. 12-*quater*)

Sono introdotte modifiche al trattamento dei redditi di lavoro dipendente, assimilato e di lavoro autonomo, prodotti in ragione di rapporti di lavoro sportivo, con particolare riguardo alle regole di accesso al regime degli impatriati di cui all'art. 16 co. 5-*quater* e 5-*quinquies* del DLgs. 147/2015.

Limitazione del beneficio ad alcuni lavoratori dello sport

È disposto che il regime degli impatriati non trovi applicazione per i rapporti di lavoro sportivo regolati dalla L. 23.3.81 n. 91 (recante norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti) e dal DLgs. 28.2.2021 n. 36 (riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo).

Ciò posto, nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 16 del DLgs. 147/2015, il regime degli impatriati può trovare applicazione in specifiche ipotesi normativamente previste. In particolare:

- nel caso in cui i redditi derivanti dai predetti rapporti di lavoro sportivo siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica entro l'anno 1990, può accedere al beneficio il contribuente che abbia compiuto il 20° anno di età e con un reddito superiore a 1 milione di euro;

- nel caso in cui detti redditi siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica dopo l'anno 1990, può accedere al beneficio il contribuente che abbia compiuto il ventesimo anno di età e con un reddito complessivo superiore a 500.000 euro.

Non si applicano, in ogni caso, le disposizioni relative alla maggiorazione della detassazione, spettanti nel caso di almeno tre figli minorenni o a carico (art. 16 co. 3-*bis* quarto periodo), nonché nel caso di trasferimento nel Mezzogiorno d'Italia (art. 16 co. 5-*bis*).

Misura dell'agevolazione

Al ricorrere delle richiamate circostanze i redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare.

L'esercizio dell'opzione in esame comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile.

Si demanda ad apposito DPCM la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione.

Decorrenza e rapporti pregressi

Le nuove regole si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2022 (periodo in corso al 22.5.2022, data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 21/2022).

In ogni caso, le previgenti disposizioni relative all'accesso al beneficio da parte dei lavoratori sportivi di cui ai co. 5-*quater* e 5-*quinquies* continuano ad applicarsi ai redditi derivanti dai contratti in essere al 22.5.2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 21/2022) e fino alla loro naturale scadenza.

5.3. Esportazione di materie prime critiche (art. 30)

È introdotto l'obbligo di notifica per le operazioni di esportazione al di fuori dell'UE di materie prime critiche (CRM-*Critical Raw Materials*), che saranno individuate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Tra le CRM rientrano i rottami ferrosi, anche non originari dell'Italia, i quali saranno soggetti all'obbligo di notifica.

Di conseguenza, i soggetti che intendono esportare, direttamente o indirettamente, le materie prime critiche o i rottami ferrosi hanno l'obbligo di notificare, almeno 20 giorni prima dell'avvio dell'operazione, al MISE e al MAECI una informativa completa dell'operazione.

In caso di inadempimento, salvo che il fatto costituisca reato, è prevista una sanzione amministrativa pari al 30% del valore dell'operazione e comunque non inferiore a 30.000 euro per ogni singola operazione.

5.4. Prodotti a duplice uso (art. 35)

I procedimenti di richiesta e di rilascio delle autorizzazioni all'esportazione dei beni a "duplice uso" (c.d. "*dual use*") dovranno svolgersi esclusivamente tramite un sistema telematico basato su una piattaforma digitale integrata. La nuova procedura digitalizzata, in concreto, sarà utilizzabile dagli operatori non appena sarà comunicata la data di avvio dell'operatività della piattaforma, mediante un avviso del Min. Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

A supporto delle valutazioni tecniche che devono essere effettuate dal Ministero ai fini del rilascio delle autorizzazioni previste per l'esportazione, il trasferimento, l'intermediazione, l'assistenza tecnica e il transito di prodotti a duplice uso e di prodotti a duplice uso non listati, il DL 21/2022 ha previsto la possibilità di avvalersi di esperti di comprovata qualificazione professionale, anche estranei alla pubblica amministrazione, fino a un massimo di 10.

Infine, nell'ottica dell'effettuazione di controlli efficaci e mirati, il decreto in esame ha integrato l'art. 17 del DLgs. 221/2017, dedicato alle misure ispettive volte ad accertare l'effettiva destinazione finale e l'effettivo uso finale dei prodotti e delle tecnologie oggetto di autorizzazione, prevedendo la possibilità per l'Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento (UAMA) di effettuare visite ispettive presso le imprese mediante l'invio di ispettori che possono accedere ai locali aziendali, nonché esaminare e acquisire copie di registri, dati, regolamenti interni e altri materiali relativi ai prodotti esportati o trasferiti.

5.5. Pagamento degli avvisi bonari - Elevazione del termine a 60 giorni (art. 37-*quater*)

In sede di conversione del DL 21/2022, è stato introdotto l'art. 37-*quater*, mediante il quale il termine di pagamento degli avvisi bonari viene elevato da 30 a 60 giorni.

Ordinariamente, ai sensi dell'art. 2 co. 2 del DLgs. 462/97, se il contribuente paga gli importi intimati con avviso bonario nei 30 giorni dalla relativa comunicazione, le sanzioni del 30% sono ridotte al terzo. Grazie al richiamato art. 37-*quater*, dall'entrata in vigore della legge di conversione al 31.8.2022, il menzionato termine viene innalzato a 60 giorni.

Ciò vale solo per le somme che vanno pagate a seguito di liquidazione automatica della dichiarazione (artt. 36-*bis* del DPR 600/73 e 54-*bis* del DPR 633/72), essendo escluso il controllo formale (art. 36-*ter* del DPR 600/73), disciplinato dall'art. 3 del DLgs. 462/97.

Di contro, l'elevazione del termine a 60 giorni dovrebbe riguardare anche il caso in cui l'avviso bonario viene recapitato all'intermediario, ipotesi in cui, come prevede l'art. 2-*bis* co. 3 del DL 203/2005, i 30 giorni (o 60 sino al 31.8.2022) decorrono decorsi 60 giorni dalla notifica dell'avviso bonario all'intermediario.